

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.22 GIUGNO 2018
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

● **IL PAZIENTE DEVE SAPERE PER DECIDERE**
IL FONDAMENTALE DIRITTO A UN'ADEGUATA INFORMAZIONE PER ESERCITARE LA LIBERTÀ DI CURA

● **UNA "LESIONE" DI TUTTA LA FAMIGLIA**
GIUSTO RISARCIRE AI MASSIMI LIVELLI I CONGIUNTI DI UN MACROLESO

● **Non solo bandiere blu**
Come tutelarsi da lidi e litorali contaminati



3A
EDIZIONI



Editore e proprietario:
Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò e Alice Righi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmajuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
04.06.2018

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE

Le troppe "ombre" delle estati italiane



P2

Non solo bandiere blu
Come tutelarsi da lidi
e litorali contaminati



P8

Il paziente deve sapere per decidere
Il fondamentale diritto a un'adeguata
informazione per esercitare
la libertà di cura



P14

Una "lesione" di tutta la famiglia
Giusto risarcire ai massimi livelli
i congiunti di un macroleso

P20

INTERVISTA / Giovanni Copioli
Figli di un Dio minore
I rischi quotidiani per chi
viaggia sulle due ruote

Studio3A
breaking
news

P26

NOVITÀ

**Lanciata l'app
"scacciapensieri"
in caso d'incidente**

Basta la parola:
RisarcimentoFacile.it
... e Studio3A

P28

IL CASO

**Già a processo
il killer di mariarca:
rischia l'ergastolo**

Grazie a Studio3A potrebbe non
bastargli il rito abbreviato per
evitargli il carcere a vita

P31

PUBBLICAZIONI

**Il certosino lavoro
a monte di un processo**

Il terzo libro di 3A Edizioni
riguarda le indagini preliminari

P32

CONVEGNI

**I danni punitivi,
questi "sconosciuti"**

Un convegno di Studio3A
sul controverso tema

P33

LA STRUTTURA

**La nuova sede
Di Dolo**

P34

MEDIA

**Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde**

P36 e P37

LA STRUTTURA

L'organizzazione aziendale

LA STRUTTURA

**La solidità di un gruppo per dare
valore ai diritti**

LA SQUADRA

Chiamateci per nome ...



EDITORIALE

diritto e tutela



LE TROPPE "OMBRE" DELLE ESTATI ITALIANE

Estate, tempo di vacanze, di relax, di mare. Già, ma come sono le nostre spiagge? Analisi anche recenti diffuse da associazioni ambientaliste sono sconcertanti: nella rinomata Liguria, ad esempio, su 24 litorali presi a campione, due terzi sono risultati inquinati, con presenza di cariche batteriche oltre il limite di guardia. Non parliamo della celebre costiera Amalfitana: in venti dei 31 punti monitorati il mare è risultato gravemente inquinato. Ma le "bandiere nere" non risparmiano nessuna regione.

Abbiamo deciso, in questo numero, di occuparci di questa problematica per due ragioni: una "stagionale". Troppo spesso, quando prenotiamo un soggiorno balneare, ci vengono spacciati per paradisi incontaminati spiagge e mari che in realtà, poi, si rivelano sporchi se non contaminati. Il turista deve sapere che, in queste circostanze, può chiedere i danni all'agenzia o al tour operator per la vacanza rovinata: la legislazione, soprattutto quella europea, attenta e sensibile, tutela e valorizza sempre di più i diritti di chi acquista un viaggio o una vacanza, e, soprattutto, riconosce una valenza assoluta al diritto di godere appieno dei periodi di riposo, al punto che una sua lesione prefigura senza più dubbi anche un danno morale. Ma la questione spiagge inquinate apre anche un fronte più ampio e senza tempo, quello del danno ambientale di vasti territori affacciati sul mare, con economie turistiche compromesse, ecosistemi distrutti, ambiente rovinato e, soprattutto, terribili conseguenze per la salute dei residenti che

in quei siti vivono tutto l'anno, non una sola settimana o due. In tal senso gridano vendetta la sindrome di Quirra e le tante morti collegate all'uranio impoverito che - l'aspetto più bieco - non proviene dallo scarico di qualche azienda, ma dai test di una base militare, dal Ministero della Difesa, dallo Stato che dovrebbe essere il primo a salvaguardarlo, l'ambiente. Estate, però, ci fa pensare anche alla voglia di liberà, di viaggiare, di riprendere in mano la moto lasciata in garage nel freddo periodo invernale. Ma, anche qui, siamo sicuri andando con la nostra due ruote? Un altro quadro desolante. I mesi estivi sono segnati da decine di vittime tra i centauri. Certo, c'entrano anche la velocità e l'imprudenza, ma è anche vero che i motociclisti devono fare i conti, oltre che con le manovre azzardate di chi va in auto, con buche "killer", guardrail che da strumento di protezione si trasformano in ghigliottine, strade a pezzi e, soprattutto, non concepite per chi va in moto. E gli investimenti per la messa in sicurezza sono ridicoli. Come nel caso dell'inquinamento ambientale, non resta che levare alta la voce per denunciare queste situazioni, nella speranza che il nuovo Governo affronti queste emergenze, e sostenere le battaglie dei danneggiati, delle vittime, dei loro familiari per far valere i loro diritti, ottenere giustizia, per dare un contributo, magari piccolo ma sempre prezioso, per migliorare per tutti questo stato di cose. Per avere spiagge più pulite e salubri, strade più sicure. Estate più serena.

Dott. Ermes Trovò

NON SOLO BANDIERE BLU

Come tutelarsi
da lidi e litorali
contaminati

MARI E SPIAGGE SPORCHI E INQUINATI: UNA QUESTIONE NAZIONALE

Il risarcimento dei danni
da vacanza rovinata e alla salute

UN PARADISO... CONTAMINATO

La spiaggia sarda di Murtas simbolo
dei tragici danni dell'uranio impoverito





MARI E SPIAGGE SPORCHI E INQUINATI: UNA QUESTIONE NAZIONALE

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA VACANZA ROVINATA E ALLA SALUTE

Quante volte capita di andare in villeggiatura e di trovare il mare e la spiaggia sporchi o, ancor peggio, inquinati. Ma non tutti sanno che, oltre all'aspetto ambientale, questa casistica rientra appieno tra quelle per le quali i turisti possono ottenere un risarcimento in materia di danni da "vacanza rovinata", come hanno stabilito diverse pronunce della Corte di Cassazione riconoscendo come legittima questa pretesa.

Molto spesso accade, infatti, che, al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, nel dépliant illustrativo la spiaggia appaia pulita ed il mare sia raffigurato bello limpido. Mentre, all'arrivo nella località balneare, è possibile riscontrare la presenza di inquinamento e sporcizia lungo tutta la spiaggia. In tali circostanze, la legittima aspettativa di godere di una vacanza salubre e spensierata è senz'altro disattesa.

È il caso di una coppia di turisti di Pordenone che aveva acquistato un "pacchetto turistico" avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso un club di Creta. Le fotografie del club, pubblicate sul dépliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed un bel mare cristallino. Invece, giunti sul posto, essi avevano constatato che l'area balneare era sporca ed il mare diffusamente inquinato da idrocarburi. Per tali ragioni, i turisti convenivano in giudizio il tour operator chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del soggiorno per una settimana a Creta. In primo grado il Tribunale di Pordenone aveva dato torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza dell'acqua del mare non dipendevano dalla responsabilità dell'albergo, né risultavano garantiti a mezzo della stampa del dépliant pubblicitario. Di diverso avviso, invece, la Corte d'Appello, che condannava il tour operator a risarcire il danno per la settimana di vacanza rovinata. In particolare, i giudici di secondo grado affermavano che, con l'offerta del pacchetto turistico, il venditore assumeva l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un'area effettivamente balneabile. Caratteristiche, queste, diffusamente evidenziate nel dépliant illustrativo che costituiva parte integrante dell'offerta contrattuale.

Per contro, quel mare e quella spiaggia si erano rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine. Né, del resto,

poteva essere invocato rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità del venditore, non avendo quest'ultimo provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato e offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da incuria o insufficiente manutenzione degli stessi: fattori, questi, di cui il venditore del pacchetto turistico deve comunque rispondere nei confronti del cliente.

La Corte di Cassazione, infine, ha respinto il ricorso del tour operator e, con sentenza n. 5189/2010, ha confermato la condanna di secondo grado, spiegando che l'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti sulla base di quanto il turista vede sui dépliant illustrativi. In particolare, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto vacanza, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità (salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile). Con l'ulteriore previsione che quest'ultimi, qualora si avvalgano di altri prestatori di servizi, sono comunque tenuti a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei confronti del prestatore. Ciò premesso, non risulta censurabile la sentenza di secondo grado, laddove ha ritenuto l'organizzatrice del viaggio responsabile dell'inadempimento nei confronti dei turisti sulla base della non corrispondenza tra quanto "promesso" (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio) e quanto realmente "prestato" in sede di adempimento. Ne deriva che, con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico (sottoscritto dall'utente sulla base di un'articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant), l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi che vanno "esattamente" adempiuti. Ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza, si configura responsabilità contrattuale. È evidente che, per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l'esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l'esclusiva responsabilità di un soggetto-terzo, quali eventi successivi alla stipula del "pacchetto".

Oltre al danno da inadempimento contrattuale è, inoltre, riconosciuta la sussistenza del danno non patrimoniale. Il turista che lamenta la cattiva esecuzione del contratto di viaggio, ovvero la difformità tra quanto indicato nel catalogo e le prestazioni effettivamente offerte nel luogo di vacanza, ha diritto al risarcimento del danno da inadempimento, costituito dalla mancata fornitura dei servizi acquistati e negli ulteriori esborsi affrontati dal consumatore per sopperire alle carenze dell'organizzazione.

Ma, accanto al danno puramente di natura patrimoniale, che impone al consumatore di dimostrare il preciso ammontare del pregiudizio subito (ammontare delle spese impreviste, valore



dei servizi non goduti, ecc.), si riconosce anche la sussistenza di un danno diverso, di natura, appunto, non patrimoniale. Si può anzi dire che, in caso di vacanza rovinata, il danno più rilevante sia costituito proprio da un pregiudizio di natura morale, determinato dalla delusione per le aspettative tradite, dallo stress per il mancato riposo, dalla necessità di interporre continui reclami per i disservizi subiti.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea aveva, per la prima volta, riconosciuto espressamente la risarcibilità dei danni da rovinata vacanza con sentenza pronunciata il 12.3.2002. Spunto per tale pronuncia era stata una causa promossa contro un tour operator tedesco da una famiglia austriaca, la quale, durante una vacanza in Turchia, era stata costretta a occuparsi totalmente della figlia, vittima di gravi disturbi intestinali a causa del cibo avariato. Nel giudizio di primo grado, la famiglia aveva ottenuto soltanto una diminuzione del prezzo, ma non le era stato riconosciuto alcun risarcimento per la vacanza rovinata. Questo, infatti, veniva ritenuto una forma di «danno morale», nel caso di specie privo di base legislativa e perciò non risarcibile. In appello la Corte di Linz rimetteva la causa davanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale così decideva: 1) in base all'art. 5

della direttiva sui «Viaggi tutto compreso» (la n. 90/314/CEE), gli stati membri sono tenuti ad introdurre, nelle rispettive leggi di attuazione, delle norme volte a garantire al consumatore il risarcimento dei danni arrecatigli da mancato o inesatto adempimento da parte del tour operator. La medesima norma riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare contrattualmente il risarcimento del danno morale, a condizione che tale limitazione non sia inadeguata (ciò significa, al contrario, il riconoscimento in via generale del diritto al risarcimento del danno morale a favore del consumatore); 2) poiché il diritto al risarcimento da vacanza rovinata è espressamente previsto in alcuni Paesi membri, la mancanza di una previsione generale nell'ambito della UE potrebbe determinare una distorsione della libera concorrenza. Con tale decisione la Corte di Giustizia non solo ha dato piena applicazione alla Direttiva 90/314/CEE (attuata in Italia con il d.lgs. 111/1995), la quale prevede, in termini generali, il diritto ad un «risarcimento del danno» subito in vacanza, ma, con la sua conclusione, chiarisce definitivamente la questione relativa alla configurabilità del risarcimento del danno morale conseguente all'inadempimento dell'organizzatore di un viaggio «tutto compreso».

La citata pronuncia della Corte di Giustizia, nell'affermare la risarcibilità del danno morale a seguito di vacanza rovinata, evidenzia l'importante funzione socio-economica che le vacanze svolgono nella società moderna, e l'importanza che esse hanno assunto nella qualità della vita delle persone, al punto da rendere il loro effettivo godimento un valore meritevole di massima tutela. La sentenza della Corte, avallando la precedente giurisprudenza di merito italiana che riconosceva la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, fornisce un'interpretazione autentica della disciplina turistica, favorendo l'ingresso «ufficiale» nell'ordinamento italiano del «danno morale da vacanza rovinata».

Attualmente, la materia dei contratti aventi per oggetto i servizi turistici è disciplinata dal Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), nel quale sono state trasfuse le norme ricomprese nella parte terza del Codice del Consumo, che, a sua volta, aveva inglobato la disciplina del Decreto Legislativo n. 111/1995 concernente i viaggi e le vacanze tutto compreso (attuativa della direttiva Cee n. 90/314).

Il Codice del Turismo all'art. 47 definisce il danno da vacanza rovinata il "danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta" dovuto all'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l'oggetto del pacchetto turistico.

È evidente come, nel caso di località balneare colpita da inquinamento ambientale, possa configurarsi il danno in questione, qualora tale contaminazione non sia rappresentata dal tour operator ed il turista abbia acquistato, a propria insaputa, un pacchetto vacanza in un ambiente insalubre ed inquinato. Anche spiaggia e mare puliti sono, perciò, una legittima aspettativa di chi va in vacanza, e la possibilità di godere di un periodo di riposo e di svago in un ambiente salubre è senz'altro un bene della vita meritevole di tutela. E se la vacanza non si svolge come ci si aspettava e secondo le previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi, per lo stress subito in corso di viaggio, ed eventualmente anche per il danno alla salute della persona: danno, quest'ultimo, che vale a maggior ragione per i residenti del sito in questione.

L'ambiente in cui si svolge la vita è, infatti, il primo elemento in grado di incidere sulla salute umana. Ogni alterazione dei beni naturali o il loro degrado possono mettere in serio pericolo la vita degli individui e delle generazioni future. La tematica ambientale coinvolge, pertanto, un diritto costituzionalmente garantito, ovvero quello alla salute che è considerato assoluto ed inviolabile. La sua difesa è apprestata dall'articolo 2059 del codice civile che attiene alla tutela dei danni non patrimoniali. Il suo risarcimento non potrà, dunque, esaurirsi nella sola valutazione dell'attitudine del soggetto a produrre ricchezza, ma dovrà considerare anche tutte le funzioni naturali dell'essere umano che siano state pregiudicate od addirittura compromesse a causa della contaminazione ambientale. Si pensi, ad esempio, al danno subito dalla popolazione esposta all'inquinamento di una base militare o di una fabbrica che immettono nel mare e lungo la spiaggia sostanze nocive che

provocano decessi e malattie anche gravi nelle persone che vivono in prossimità dell'area interessata.

In questi casi si parla, innanzitutto, di danno biologico consistente nella lesione della salute, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno in questione può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea, che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione ed il ritorno alla normale attività, quanto l'invalidità permanente qualora la malattia comporti postumi indelebili residuati dalla lesione. Nella valutazione del danno il medico legale dovrà considerare la gravità della lesione e tutte le circostanze esaminate in relazione al mutamento delle condizioni biologiche della vittima.

Nel caso di lesioni plurime derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno è unitario, per cui la valutazione delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva. La persona, in quanto titolare del diritto inviolabile all'integrità fisica, potrà agire direttamente contro il responsabile del danno ambientale per pretendere il risarcimento della lesione della propria salute. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici ma anche ai danni psichici quali la depressione, la sindrome ansiosa e le psico-patologie. Questi ultimi sono valutati anche nelle ipotesi di morte di una persona e nell'influenza che tale circostanza abbia avuto nella psiche dei suoi familiari o cosiddette vittime secondarie. In questi casi s'impone un'attenta valutazione circa il rapporto intercorrente tra la vittima primaria (ovvero la persona malata a causa dell'inquinamento) e la vittima secondaria (ad esempio il coniuge dedito alle cure del malato). Anche di tale aspetto si dovrà tener conto nella liquidazione del danno al fine di assicurare il corretto risarcimento del pregiudizio subito dalla vittima dell'inquinamento ambientale.

Dott.ssa Francesca Boscolo

Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



**Corte di Cassazione, III Sez. Civile
sent. n. 5189 del 4 marzo 2010**

"Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti: pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex articolo 1176 c.c., comma 1 (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale..."

UN PARADISO... CONTAMINATO

LA SPIAGGIA SARDA DI MURTAS SIMBOLO DEI TRAGICI DANNI DELL'URANIO IMPOVERITO



Una sterminata distesa di minuscoli sassolini e al largo un isolotto, un grande scoglio. Un paradiso in un angolo meraviglioso della Sardegna. Ma Murtas, quella spiaggia da sogno, quell'acqua limpida, nascondono ancora i resti delle esplosioni e degli esperimenti a mare del Poligono sperimentale e di addestramento interforze Salto di Quirra, una delle innumerevoli "servitù militari" della regione più "militarizzata" d'Italia, la più importante base europea per la sperimentazione di nuove armi, missili, razzi e radiobersagli. Quella costa è stata usata per decenni per testare nuovi "prodotti". Anche oggi le esercitazioni la tengono in ostaggio per gran parte dell'anno: vengono sospese solo d'estate per tutelare il turismo, attraverso una cessione stagionale dal Ministero della Difesa agli enti locali.

Ma quella spiaggia, che è solo la punta dell'iceberg, è stata a lungo interdetta in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Lanusei nel 2011 sulla base delle statistiche choc su morti e tumori, specie tra i pastori, su bambini e animali nati con malformazioni, che si concentravano attorno alla piccola frazione di Quirra. Non a caso si parla di "Sindrome di Quirra". Tra le tante morti precoci e sospette anche quella di Pietro, che lavorava come responsabile di una cooperativa di agricoltori del paese, stroncato da un tumore al cervello a 37 anni: anche la sua salma è stata riesumata nell'ambito dell'indagine, ulteriore ferita per la famiglia.

Un'inchiesta chiusasi con il rinvio a giudizio di numerosi tra generali e comandanti militari del Poligono e del distaccamento

a mare di San Lorenzo succedutisi nei rispettivi comandi tra 2001 e 2012, a cui si imputa il reato ai sensi dell'art. 437 commi 1 e 2 del codice penale e si contesta di aver "omesso l'adozione di precauzioni e cautele nell'esercizio delle attività militari tra cui anche la collocazione di segnali di pericolo di esposizione di uomini e animali a sostanze tossiche e radioattive presenti nella aree ad alta densità militare, cagionando un persistente e grave disastro ambientale con enorme pericolo chimico e radioattivo per la salute del personale civile e militare del Poligono, dei centri abitati circostanti, dei pastori insediati in quel territorio e dei loro animali da allevamento".

Le udienze del processo stanno portando alla luce fatti inquietanti. La fisica e nanopatologa Antonietta Gatti, consulente della pubblica accusa, ha spiegato: "Le mie analisi sul poligono di Quirra hanno messo in evidenza che il materiale bellico, esplodendo, creava polveri che ricadevano sul territorio contaminando tutto. Ciò è verificabile dalle analisi col microscopio a scansione con cui ho analizzato i tessuti patologici dell'uomo, degli animali, e dell'ambiente".

In questa terra c'è tutto ciò che può comportare uno sconsiderato danno ambientale: le terribili conseguenze sanitarie per la salute delle persone, la rovina dell'ambiente, il crollo dell'economia turistica e la difficile battaglia delle vittime e dei loro familiari contro i poteri forti che qui, ulteriore elemento di gravità assoluta, sono rappresentati da quello Stato che dovrebbe essere il primo a tutelare ambiente e salute delle persone.

IL PAZIENTE DEVE SAPERE PER DECIDERE

Il fondamentale
diritto a un'adeguata
informazione
per esercitare
la libertà di cura

IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 7248/2018

La Suprema Corte afferma
la centralità di questo
"dovere" del medico

LE PROSPETTANO UN'OPERAZIONE DI RUOTINE, MUORE A 42 ANNI

La paziente era cardiopatica,
ma i medici non l'hanno avvertita
delle possibili complicanze





IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 7248/2018 LA SUPREMA CORTE AFFERMA LA CENTRALITÀ DI QUESTO “DOVERE” DEL MEDICO

«La cosa essenziale nella vita è scegliere. Se ti tolgono la possibilità di farlo è come se ti togliessero la libertà» (Jean Paul Sartre).

Il tema della scelta in ambito sanitario ha visto una decisa accelerazione legislativa con l'introduzione dell'attesa legge n. 219 del 2017 sul biotestamento, che tuttavia si iscrive in una ormai consolidata giurisprudenza che ha individuato nel consenso informato un atto di importanza fondamentale nella libera determinazione del paziente che si sottopone al trattamento sanitario. Per affrontare la tematica è quindi necessario, preliminarmente, analizzare alcuni principi cardine della Carta Costituzionale.

In primis, l'art. 13 stabilisce l'inviolabilità della libertà personale. Ogni restrizione della stessa deve trovare fondamento in un atto motivato dell'autorità giudiziaria e basarsi imprescindibilmente su una previsione legislativa. La riserva di legge contenuta in questo enunciato normativo assurge a funzione di garanzia per la persona, in forza della quale solo l'organo maggiormente rappresentativo del potere, il Parlamento, può legiferare nel senso di una limitazione della libertà personale.

L'art. 32 enuncia invece, al primo comma: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", identificando così il diritto alla salute come facente parte del nucleo dei diritti fondamentali della persona assicurato, nella sua attuazione, da un sistema sanitario che deve permettere accesso alle cure anche a chi non possiede sufficienti risorse per sostenere i costi di una prestazione sanitaria.

Il secondo comma si occupa, invece, della libertà in capo a ogni individuo nello scegliere se sottoporsi alle cure: "Nessuno può

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Anche qui la riserva di legge funge da argine a eventuali esondazioni di un potere che voglia imporre un determinato trattamento, e intenda porsi in contrasto con la coscienza e libera scelta della persona.

Ecco che il combinato disposto di questi due principi fondamentali ci fornisce una prima indicazione di come la Costituzione ritenga essenziale che dinnanzi ad una sfera così intima, e legata alla più profonda dimensione esistenziale dell'essere umano, sia necessario garantire che la prestazione curativa avvenga nel completo rispetto delle scelte, delle convinzioni e delle esigenze del paziente.

È sufficiente rivolgere lo sguardo alle Convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato negli ultimi vent'anni per apprezzare come si sia incardinato nei sistemi giuridici occidentali il principio intangibile del rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass., sent. n. 21748/2007).

Proprio forti di questa convinzione siamo obbligati a interpretare il momento in cui un individuo prende decisioni cruciali per la propria esistenza come una circostanza in cui non può venir meno la libertà di decidere e disporre di sé stesso. Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, funge da vettore per l'esercizio di questi diritti. Non è infatti possibile coordinare il diritto alla salute e la libertà personale senza che il paziente venga messo al corrente di ciò che andrà ad affrontare nell'atto di sottoporsi a un trattamento sanitario, e sia quindi in grado di comprendere a fondo le conseguenze che quella scelta avrà sulla sua vita.

La Corte Costituzionale già nel 2008 spiegava come: "La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione" (Cass., sent. n. 438/2008).

Ottenere una compiuta informazione implica, pragmaticamente, che il paziente abbia il diritto di scegliere tra diverse opzioni, possa acquisire pareri di altri sanitari in una scienza in continua evoluzione, rivolgersi ad altri professionisti, rifiutare un intervento, che abbia la possibilità di predisporre ed affrontarne consapevolmente le conseguenze (specie se assai impegnative).

In tale ottica, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, che consiste in un danno diverso dalla lesione del diritto alla salute, quell'intimo pregiudizio derivante dal fatto che non ha potuto scegliere (Cass., sent. n. 7248/2018, n. 24074/2017, n. 24220/2015).

Ciò che è fondamentale sottolineare è come questi danni possano assumere autonoma rilevanza rispetto alla colpa dei sanitari. Ovvero, il danno non sussisterebbe unicamente nel caso in cui la lesione sia imputabile a negligenza, imprudenza, o imperizia dei sanitari che hanno somministrato le cure al paziente, ma anche quando tale colpa non vi sia.

Il caso è quello in cui viene omessa l'informazione in relazione a un intervento che si è però svolto correttamente, senza censure nei confronti del personale sanitario.

Si aprono allora due possibili casistiche. Nell'eventualità in cui non venga cagionato danno alcuno, sarà risarcibile unicamente la lesione del diritto all'autodeterminazione, quando il paziente provi che la compressione del diritto ha superato il livello minimo di tollerabilità (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26972/2008). È necessario, in tal senso, che il diritto, per essere oggetto di risarcimento, abbia subito un'apprezzabile compressione, e che la stessa valichi i limiti normalmente tollerati in riferimento al parametro della coscienza sociale di quel determinato momento storico.

Se invece l'intervento ha prodotto un danno alla salute, seppur la condotta del medico rimanga non colposa (evento imprevedibile ed imprevedibile), saranno risarcibili sia la violazione del diritto all'autodeterminazione sia la lesione del diritto alla salute qualora, in presenza di adeguata informazione, il paziente non avrebbe scelto di sottoporsi (Cass., sent. n. 7248/2018). L'indagine dell'autorità giudiziaria dovrà accertare, dunque, se il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato quello specifico intervento ove fosse stato informato adeguatamente (Cass., sent. n. 2847/2010). Ed è sempre la Cassazione a stabilire che "in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico" (Cass., sentenza n. 2177/2016). Un concetto, questo, ulteriormente sviluppato da un'altra, recente pronuncia della Suprema Corte sul diritto del paziente a essere informato in termini comprensibili (Cass., sent. n. 6688/2018). Nell'ipotesi esplorata non si tratta di consenso informato bensì dell'atto di referto, ma il principio è lo stesso, in quanto "l'obbligo informativo del medico al paziente non insorge soltanto in procinto di un trattamento, ovvero quando il medico propone al paziente come affrontare la sua patologia, ma sussiste pienamente fin dagli esiti degli accertamenti diagnostici". Stilare un referto che riporti gli esiti in termini scientifici non basta per adempiere all'obbligo d'informazione



nei confronti del paziente, che non si espleta attraverso un'esposizione tecnica e atemporale, bensì con una traduzione della diagnosi al livello di conoscenza scientifica del paziente stesso e sotto l'aspetto del significato concreto. In quest'ultimo appello alla concretezza risiede il significato più profondo di questa sentenza. È una scelta lessicale tutt'altro che vaga, ma volutamente adattabile e necessariamente coniugabile con le esigenze di ogni singolarità. L'atto di democrazia e solidarietà sociale che i giudici richiedono a chi è depositario di un sapere medico è in totale sintonia con i principi cardine della costituzione, e in particolare con quello espresso nell'art. 3 della stessa Carta, come principio di eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza non va allora ricercata solo nel permettere a tutti libero accesso al trattamento sanitario, ma anche nell'opportunità di garantire una conoscenza effettiva a chi deve prendere decisioni conseguenti per la propria salute. La scienza va percepita come strumento al servizio della comunità, non invece come un sapere oligarchico somministrato tramite generose e incontestabili elargizioni. Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha ritenuto incompleta, e quindi lesiva del diritto del paziente al pari di un'informazione assente, l'informazione che non illustra, secondo le capacità di comprensione specifiche del paziente, le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato da un esame diagnostico a cui si è sottoposto e che non segnala la presenza di un'eventuale urgenza in modo specifico e ben percepibile dall'interlocutore.

L'obbligo di una informazione del paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai trattamenti proposti dal medico – il cosiddetto e ben noto "consenso informato" – ma altresì laddove la conoscenza concerne risultati diagnostici così da costituire il presupposto dell'esercizio del diritto di autodeterminazione in ordine a scelte successive della persona-paziente. L'inadempimento dell'obbligo informativo può quindi ledere il diritto all'integrità psicofisica ma può parimenti ledere il diritto all'autodeterminazione. Autodeterminazione che, oramai, struttura precipuamente il rapporto tra paziente e medico, e che deve essere tutelata in modo effettivo e concreto, mediante informazioni trasmesse con modalità adeguate alle caratteristiche della persona che le riceve.

Nel caso, quindi, in cui un medico effettua un esame diagnostico entrando in diretto contatto con il paziente (come nell'ipotesi per esempio di un'ecografia o di una radiografia), stilare un referto in termini scientifici sul suo risultato non è adempimento dell'obbligo di informazione, bensì adempimento, nella parte conclusiva, dell'obbligo di effettuazione dell'esame. Non potendosi certo ritenere che l'obbligo di informazione debba investire esclusivamente la sottoposizione a trattamenti terapeutici, in quanto include anche i risultati diagnostici, comprese per logica le correlate conseguenze di essi, l'informazione in termini non professionalmente criptici bensì

adeguati alle conoscenze e allo stato soggettivo del paziente del significato del referto nonché delle conseguenze che se ne dovrebbero trarre – individuate, logicamente, pure sul piano temporale – in termini ulteriormente diagnostici e/o terapeutici costituisce il presupposto per l'esercizio del diritto di autodeterminazione del soggetto esaminato, id est il presupposto delle sue scelte successive. Un'informazione incompleta, al pari di una informazione assente, lede pertanto tale diritto del paziente; ed incompleta non può non essere un'informazione che non spieghi le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato, e che non segnali la presenza di un'eventuale urgenza in modo specifico e ben percepibile, in considerazione anche delle sue conoscenze scientifiche, dal paziente (...).

Dunque, "l'obbligo informativo non si adempie mediante una illustrazione tecnica e atemporale, ma deve consistere in una traduzione della diagnosi al livello di conoscenza scientifica del paziente sia sotto l'aspetto del significato intrinseco, sia sotto il conseguente aspetto dei limiti temporali entro cui effettuare ulteriori iniziative diagnostiche o iniziative terapeutiche, ovvero ulteriori scelte da parte del paziente".

In conclusione, l'ormai limpido principio sposato dalla Corte, e da cui qualunque valutazione non può più emanciparsi, è che l'acquisizione di una completa ed esauriente informazione del paziente è prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico. L'inosservanza di tale prestazione informativa può determinare un danno per l'annullamento o la compressione della libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di sé stesso e del proprio corpo.

Dott. Jacopo Da Villa
 Avv. Marco Frigo
 Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione, III Sez. Civile
sent. n. 7248 del 23 marzo 2018

"In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento può derivare - secondo l'id quod plerumque accidit - un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di sé stesso e del proprio corpo, patite dal primo in ragione della sottoposizione (come nella specie) a terapie farmacologiche ed interventi medico - chirurgici collegati a rischi dei quali non sia stata data completa informazione".

LE PROSPETTANO UN'OPERAZIONE DI RUOTINE, MUORE A 42 ANNI LA PAZIENTE ERA CARDIOPATICA, MA I MEDICI NON L'HANNO AVVERTITA DELLE POSSIBILI COMPLICANZE

Un corretto consenso informato può salvare la vita. Un esempio tragicamente emblematico di questo principio è dato dal caso di una paziente di soli 42 anni deceduta nel 2017 per le complicanze insorte in seguito a un intervento effettuato all'ospedale di Rovigo.

Alla donna era stata diagnosticata una lesione alla tiroide di media gravità, per la quale le linee guida consigliano l'asportazione chirurgica perché sussiste un rischio tra il 15 e il 30% che la lesione degeneri in formazione maligna. La paziente, però, si era da poco sottoposta a un intervento al cuore ed era affetta da cardiopatia ischemica cronica in esiti di sindrome coronarica acuta, aortite in arterite di Takayasu, prolasso mitralico, ipertensione arteriosa.

In preparazione all'intervento di asportazione dei noduli tiroidei le è stato prospettato un consenso informato che elencava tutte le possibili complicanze dell'operazione, presentata come un intervento di routine. Non venivano

menzionate possibili complicanze cardio-circolatorie, né il rischio di morte. La quarantaduenne si è così sottoposta all'intervento, ma improvvisamente è comparsa una bradicardia, che è evoluta in fibrillazione ventricolare causando il decesso. La sospensione, ai fini dell'intervento, del farmaco per l'antiaggregazione piastrinica aveva determinato la formazione di una trombosi acuta nella coronaria destra, che a sua volta aveva generato fenomeni bradi-aritmici e insufficienza miocardica acuta, conducendo la donna alla morte.

In capo ai medici non vi è da eccepire alcuna colpa medica; l'equipe chirurgica ha operato in modo corretto e l'exitus non era evitabile. La perplessità è rappresentata dall'incompletezza del consenso informato presentato alla paziente prima dell'intervento: nonostante la grave situazione cardiaca, non era stato fornito alcun documento informativo che la mettesse in condizione di ponderare con attenzione e piena consapevolezza la scelta del percorso di cura, rendendolo di fatto inconsapevole delle possibili conseguenze di ciò che stava per affrontare e viziando irrimediabilmente il consenso informato nella sua funzione irrinunciabile.

Questo, infatti, le era stato presentato alla stregua di un formulario standardizzato sulle generiche complicanze dell'intervento alla tiroide, redatto sulla base di un mero calcolo probabilistico ottenuto sui dati raccolti per quel tipo di operazione. Non vi era alcuno specifico riferimento ai rischi operatori peculiari per chi versa in condizioni cardiache così precarie. Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, se alla paziente fosse stata prospettata, da un lato, la possibilità di non affrontare l'operazione, convivendo con dei noduli tiroidei che potevano degenerare in un tumore maligno con una probabilità tra il 15 e il 30%, e dall'altro, di affrontare un'operazione che, con quella situazione cardiaca, avrebbe potuto provocare complicanze cardiocircolatorie tali da condurla alla morte, è sensato ritenere che non avrebbe scelto di farsi operare. Ed è proprio su questo aspetto che stanno puntando i patrocinatori dei familiari della vittima per rendere loro giustizia nel procedimento penale aperto dalla Procura rodigina a carico di sette sanitari dell'ospedale civile di Rovigo.



UNA “LESIONE” DI TUTTA LA FAMIGLIA

Giusto risarcire
ai massimi livelli
i congiunti
di un macroleso

I DANNI RIFLESSI DEI CONGIUNTI DELLA VITTIMA

La recente giurisprudenza riconosce i diritti di chi deve farsi carico e vivere con un familiare rimasto invalido

TETRAPLEGICO PER EVITARE UN CANE: ZERO EURO DALL'ASSICURAZIONE

La battaglia per l'equo risarcimento della vittima ma anche della moglie e dei figli





I DANNI RIFLESSI DEI CONGIUNTI DELLA VITTIMA

LA RECENTE GIURISPRUDENZA RICONOSCE I DIRITTI DI CHI DEVE FARSI CARICO E VIVERE CON UN FAMILIARE RIMASTO INVALIDO

Il momento storico attuale, nel quale, quasi quotidianamente, si leggono notizie di cronaca aventi ad oggetto fatti illeciti derivanti da errori medici, responsabilità delle strutture sanitarie e, ancor più, sinistri stradali - molto spesso mortali - ci offre l'occasione di esaminare il problema della risarcibilità dei danni causati da fatti illeciti, questa volta dal punto di vista dei soggetti che, pur non essendone le vittime dirette, risultano comunque titolari di diritti propri da far valere nei confronti dei responsabili civili.

Con l'espressione "danno riflesso", infatti, si indica, in dottrina e giurisprudenza, il nocimento che viene arrecato ad un terzo, ritenuto la vittima secondaria del fatto illecito, rispetto al soggetto danneggiato ma pur sempre destinatario delle conseguenze pregiudizievoli subite da quest'ultimo per effetto della condotta illecita altrui.

Il tema della risarcibilità del danno riflesso rientra in quello della plurioffensività dell'illecito civile, che permette la risarcibilità del danno non solo nell'ambito del rapporto autore/vittima, ma nei confronti anche del terzo che subisce la violazione di un interesse costituzionalmente presidiato, quale può essere quello alla integrità delle relazioni familiari e, più in generale, quello alla conservazione di un legame di solidarietà che si fonda non solo su un rapporto di coniugio, ma anche di convivenza caratterizzato da una comunione di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale stabile e duratura.

Il terzo, definito la vittima secondaria o "di rimbalzo", deve trovarsi pertanto in un particolare rapporto con la vittima dell'illecito (familiare/convivente more uxorio) tale da subirne le conseguenze in termini di compromissione dei propri diritti, che si sostanzia in un peggioramento della qualità della vita, in una sofferenza morale ed anche in un vulnus alla integrità psico-fisica.

In sostanza, il danno riflesso, pur trovando la sua origine in un evento che colpisce la vittima principale, si produce nella sfera giuridica delle cosiddette vittime secondarie o di rimbalzo, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio. E ciò sia con riferimento ai danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale), sia a quelli patrimoniali, derivati dal venir meno dell'apporto dell'attività lavorativa del soggetto leso.

E' utile ricordare che gli orientamenti tradizionali, sia giurisprudenziali sia dottrinali, hanno sempre negato la risarcibilità iure proprio del danno non patrimoniale c.d. "da riflesso". La giurisprudenza di legittimità di qualche tempo fa, in particolare, escludeva che i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché di minore età, avessero diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che peraltro veniva riconosciuto nel caso di morte della vittima. A sostegno di questa impostazione la giurisprudenza supportava una lettura restrittiva dell'art. 1223 del Codice civile, dietro la quale si leggeva la preoccupazione di un eccessivo ed incontrollabile ampliamento dell'area risarcibile. Tuttavia, un altro filone interpretativo della questione, nell'ambito del Supremo Collegio di legittimità, sviluppava una rivisitazione del nesso di causalità che legava evento e conseguenze negative sulla sfera dei congiunti, facendo così risultare insufficiente il riferimento al disposto di cui all'art. 1223 cod. civ. per escludere il risarcimento del danno morale in favore degli stessi congiunti del leso, poiché non vi era dubbio che il loro stato di sofferenza psichica e morale trovasse causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso (cosiddetta teoria della causalità adeguata - cfr. Cass. Civ., sez. III, 23.04.1998, n. 4186). Da questo punto in poi, pertanto, si è aperto alla risarcibilità del danno riflesso, resa attraverso una ricostruzione avanzata della teoria della causalità adeguata, che ha condotto, grazie ad un'opportuna evoluzione giurisprudenziale, ad una interpretazione estensiva dell'art. 1223 cc, risultando configurabile il nesso eziologico tra condotta ed evento anche rispetto a quegli accadimenti che in astratto sono prevedibili, ossia normale conseguenza della condotta illecita. Come nel caso, per l'appunto, dei familiari della vittima (o del convivente more uxorio) che, a seguito dell'evento illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti in termini di peggioramento della qualità della propria vita e di sofferenza morale e finanche sotto il profilo della integrità psico-fisica (danno psicologico), laddove medico-legalmente riscontrabile (v. ex multis Cass. S.U. 9556/2002).

Infatti, si è consolidata ormai da qualche anno - nella giurisprudenza di merito e di legittimità - la convinzione che meriti accoglienza, ove adeguatamente allegata e dimostrata, non solo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto, ma anche quella dei parenti stretti di una persona la quale abbia riportato lesioni gravissime seppure non con esito mortale. In particolare, l'indirizzo uniformemente condiviso dai tribunali e dalle corti italiane è quello di ammettere a risarcimento siffatte istanze laddove le medesime siano connesse a una

macrolesione approssimativamente stimabile in un danno biologico permanente del 60 per cento.

Mette conto rilevare, a tale riguardo, che la mera titolarità di un rapporto familiare non determina automaticamente il diritto al risarcimento danni, essendo necessario, di volta in volta, verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.

Pertanto, il danno dei congiunti della vittima di lesioni personali non ammette alcun automatismo. Così nella convivenza more uxorio il diritto al risarcimento danni, a favore del superstite (astrattamente ammissibile), è condizionato alla prova della esistenza di una relazione stabile e duratura con la vittima. Gli eredi di quest'ultima, se agiscono iure proprio dovranno rivolgersi al Giudice Ordinario. E' competente, invece, il Giudice del Lavoro laddove intendano agire iure hereditatis con tutte le problematiche legate alla trasmissibilità del c.d. danno catastrofico da morte, in relazione soprattutto ai tempi di sopravvivenza del de cuius dopo l'evento illecito.

La Suprema Corte di Cassazione, dunque, indica, quale criterio da assumersi ai fini del risarcimento, quello della personalizzazione della lesione patita, che esclude ogni automatismo, per privilegiare l'integrale ristoro del danno effettivamente subito da tutti i soggetti lesi, dovendo tenere conto delle condizioni soggettive di ciascun danneggiato nonché le conseguenze pregiudizievoli, evidentemente ulteriori in base alle peculiarità del caso concreto.

Il vero problema è, poi, quello delle modalità di entificazione del risarcimento richiesto. Rispetto a tale tematica la tendenza era quella per cui il Giudice doveva effettuare una valutazione equitativa complessiva, che teneva in considerazione proprio la peculiare relazione che ciascun danneggiato aveva con la vittima, la situazione familiare, le abitudini di vita e ogni altra circostanza rilevante ai fini di una corretta quantificazione dei danni che, si ribadisce, doveva essere effettuata in base al principio del loro integrale ristoro, così come subiti da tutti i soggetti coinvolti, direttamente o in via riflessa, dalla lesione medesima.

Tuttavia, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. III n. 12470 del 18 maggio 2017, ha affrontato con piglio decisamente innovativo la problematica della risarcibilità dei danni riflessi dei prossimi congiunti di un soggetto macroleso, rispetto alla quale, come si è visto, la tendenza palesata dalle sentenze in materia è quella di affidarsi al criterio equitativo puro senza alcun riferimento alle vigenti tabelle milanesi; questa ultime, com'è noto, prevedono espressamente una forbice risarcitoria (oscillante tra un minimo e un massimo) per i prossimi congiunti della vittima di un evento letale.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento del proprio danno non patrimoniale derivante dall'investimento del marito, il quale aveva riportato un danno biologico del 70 per cento. Il tribunale le aveva riconosciuto una liquidazione (comprensiva di danno morale, danno biologico e danno da alterazione della vita coniugale) di circa 63mila euro. La donna proponeva appello invocando l'applicazione delle tabelle milanesi e sottolineando che la gravità del danno subito



era talmente elevata da essere sostanzialmente equiparabile a quella conseguente alla perdita tout court del rapporto parentale. I giudici di secondo grado aumentavano l'importo della somma elevandolo a circa 104mila euro sulla base di un criterio che potremmo, benevolmente, definire "creativo" piuttosto che "equitativo".

Il giudice di legittimità cassava la sentenza in questione, in quanto la medesima non ha fatto un uso, sia pure meditato e temperato, dei parametri previsti dalla tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto.

La Corte di Cassazione, quindi, ha messo nero su bianco un principio che rappresenterà la stella polare di tutti coloro che si cimenteranno, d'ora in poi, nel difficile compito di quantificare economicamente quel dolore umanamente incommensurabile che si accompagna a tutte le tragedie come quella di cui trattasi.

Il riferimento è al brano della pronuncia, in cui si legge che l'alterazione irreversibile cagionata dalle tragedie in questione non è destinata ad evolversi positivamente con l'avanzare dell'età dei coniugi giacché "ai problemi fisici e psichici riportati dal marito a seguito dell'incidente è destinato a sommarsi il normale deterioramento delle condizioni fisiche di entrambi conseguenti all'avanzare dell'età".

In definitiva, la Suprema Corte cristallizza un principio di somma equità, imponendo l'impiego dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei prossimi congiunti di una persona deceduta anche ai casi di liquidazione a favore dei prossimi congiunti di un macroleso.

In considerazione di ciò, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, lo scorso 14 marzo ha reso note le Tabelle aggiornate al 2018 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale. Dette tabelle non prevedono solo un adeguamento dei valori rispetto alle tabelle precedentemente emesse, ma aggiungono una disciplina di taluni ulteriori aspetti. Sono stati aggiunti, infatti, i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute definito da premorienza, quelli per la liquidazione del danno terminale, quelli per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e, infine, i criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 III comma cpc.

In merito al danno da grave lesione del rapporto parentale, qui d'interesse, l'Osservatorio ribadisce che la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, sarà necessario ai fini delle liquidazione del danno al familiare tenere conto della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché delle quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche tramite presunzioni).

Proprio la difficoltà di tipizzare le infinite variabili nei casi concreti, suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo di liquidazione, che corrisponde al tetto massimo per ciascuna ipotesi prevista nel caso di perdita del rapporto parentale, - da applicare solo allorché sia provato il massimo

sconvolgimento della vita familiare - non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale "medio".

Come riporta, invero, lo stesso Osservatorio: "Ad esempio, il giudice per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero ad € 331.920,00 corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all'assistenza morale e materiale del figlio)". In conclusione, pertanto, appare ancora una volta decisivo l'apporto della giurisprudenza a corroborare e, talvolta, sostituire il legislatore, nella difficile lotta per l'affermazione dei diritti dei danneggiati, comprovando, una volta di più, che il sistema italiano si pone tra i più sensibili nella tutela di queste situazioni.

Avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



**Corte di Cassazione, III Sez. Civile
sent. n. 12470 del 18 maggio 2017**

"(...) il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (...) Secondo i principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale da perdita o alterazione del rapporto parentale (...), nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano".

TETRAPLEGICO PER EVITARE UN CANE: ZERO EURO DALL'ASSICURAZIONE

LA BATTAGLIA PER L'EQUO RISARCIMENTO DELLA VITTIMA MA ANCHE DELLA MOGLIE E DEI FIGLI

Il 6 novembre 2014 segna per sempre l'esistenza di una famiglia veneziana. Il capofamiglia, di soli 42 anni, procede alla guida della sua vettura, con la moglie, quando all'improvviso gli attraversa la strada un cane. Per evitarlo perde il controllo dell'auto, che invade la corsia opposta. L'impatto con la macchina che arriva nel senso contrario è tremendo. La moglie riporta varie fratture, il marito resta per giorni in Rianimazione in condizioni disperate. Si salva, ma la diagnosi, dopo un anno e mezzo di degenza, è impietosa: trauma spinale cranio cervicale. Tetraplegico per tutta la vita.

La vicenda è anche un caso di mala assicurazione. I carabinieri accertano il ruolo dell'animale, lo trovano, risalgono al proprietario e lo multano per mancata custodia. Questi, almeno, ha stipulato con Generali una polizza Rc del capofamiglia che copre anche i danni a terzi cagionati dagli animali domestici, con un massimale di un milione e mezzo. Con

i propri patrocinatori, la famiglia chiede il risarcimento, che non è un capriccio. Il 42enne si è ritrovato paralizzato, non può più lavorare e sostenere la famiglia, e la moglie non può trovare un impiego, dovendo assisterlo h24. I due coniugi e i loro due bambini tirano avanti con la pensione di invalidità e l'accompagnatoria, poche centinaia di euro al mese, con cui devono pagare anche le cure riabilitative e i medicinali. Ma a dispetto dei problemi e dei diritti di questa famiglia, la compagnia ha denegato in modo vergognoso ogni risarcimento. Di qui la citazione in causa, esempio di valorizzazione del danno riflesso, essendo stati chiesti i danni anche per i familiari. Nell'atto si approfondisce la pesante situazione venuta a crearsi e come queste lesioni abbiano comportato, quale conseguenza riflessa, una gravissima lesione del rapporto parentale con la moglie e i figli, a causa della completa alterazione della vita familiare conseguente all'incidente, che ha determinato la perdita della possibilità di una normale vita di relazione. Ora il confronto quotidiano con il coniuge per la moglie è improntato al dovere di assistenza e di supporto morale a quest'ultimo, passato dalla condizione di giovane uomo, marito e padre allo status di invalido totale. Per non parlare dell'impossibilità per i figli di svolgere con il papà tante attività prima normali: giocare a calcio, andare al cinema...

Si citano quindi le recenti sentenze della Cassazione, come la n. 12470 del 2017, che ha precisato i criteri per la corretta valutazione di questo danno, che deve riguardare tutte le sue componenti, sotto il profilo degli obblighi assistenziali, dello sconvolgimento della vita personale, di tutte le relazioni e della sofferenza morale. E si conclude evidenziando come la Suprema Corte cristallizzi un principio di somma equità e buon-senso - che è poi quello adottato nella richiesta nel caso specifico -, imponendo l'impiego dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei prossimi congiunti di una persona deceduta anche ai casi di liquidazione a favore dei prossimi congiunti di un macroleso: *"è una verità incontrovertibile che la sofferenza correlata alle lesioni gravissime di un parente può essere addirittura maggiore di quella scaturita da un lutto"*.



L'intervista Ing. Giovanni Copioli

FIGLI DI UN DIO MINORE

I rischi quotidiani
per chi viaggia
sulle due ruote

LE STRADE ITALIANE NON SONO PENSATE PER I MOTOCICLISTI

L'intervista a Giovanni Copioli,
Presidente della Federazione
Motociclistica Italiana

PERDE UNA GAMBA PER UNA BUCA "KILLER" LASCIATA LÌ DA SETTE ANNI

Un drammatico esempio di come
l'incuria delle strade possa
costare cara ai motociclisti



LE STRADE ITALIANE NON SONO PENSATE PER I MOTOCICLISTI

L'INTERVISTA A GIOVANNI COPIOLI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

In Italia, al 25 febbraio 2017, erano registrati nell'archivio nazionale gestito dalla Motorizzazione Civile 51 milioni e 448mila veicoli, di cui 7 milioni e 94mila motoveicoli: meno di un settimo del totale. Eppure, nel 2016, delle 2.438 persone che hanno perso la vita per incidenti su veicoli (le vittime nel complesso sono state 3.283, ma compresi 570 pedoni e 275 ciclisti), 657 erano motociclisti e 116 ciclomotoristi: quasi un terzo. E nei primi dieci mesi del 2017, sulla base degli incidenti mortali rilevati da Polizia Stradale e Carabinieri, a fronte di 23 morti in più rispetto all'analogo periodo 2016, +1,6%, si registra un aumento dei morti tra i centauri dell'8,1% (29 in più). Basta questo "bollettino di guerra" per comprendere quanto sia impellente l'emergenza-sicurezza per gli utenti delle "due ruote". Ne parliamo con uno dei massimi esperti, l'avvocato di Riccione Giovanni Copioli, che ha praticato a lungo il motociclismo agonistico disputando varie edizioni del Campionato Italiano Motorally, ma che, soprattutto, dal dicembre 2016 è alla guida della Federazione Motociclistica Italiana.



Presidente, con la bella stagione molti riprendono la loro due ruote, ma l'estate è anche il periodo più tragico per i motociclisti. Quali i principali consigli per la sicurezza da dare ai centauro, specie ai meno esperti?

Finalmente la bella stagione è arrivata e, come ogni anno, migliaia di moto tornano a popolare le nostre strade. Anche il mercato delle vendite, dopo anni di crisi, fa segnare numeri positivi e quindi il settore si può dire che sia in piena "primavera". Come Presidente della FMI, e motociclista praticante, sono doppiamente attento alle varie problematiche e criticità e la nostra Federazione, da sempre, si muove da protagonista nel campo delle sicurezze, attiva e passiva, per gli utenti delle due ruote. I motociclisti costituiscono il 30% delle vittime sulla strada: non possiamo dimenticarlo. In primavera e in estate sale il numero delle vittime in moto semplicemente perché sale il numero dei mezzi in circolazione. Sale anche il numero dei feriti perché, complice il caldo, tendiamo a proteggerci meno. Giacca con protezioni, guanti, paraschiama, calzature adatte non sono obbligatorie per legge, ma sono la nostra "carrozzeria"! In caso di urto ci proteggono davvero. Il consiglio è di rinforzare anche la propria protezione attiva, adottando comportamenti consapevoli. Anche su questo delicato argomento facciamo promozione e affianchiamo altre istituzioni nella diffusione delle protezioni.

Spesso gli incidenti dei motociclisti vedono pesanti responsabilità di terzi, automobilisti o la stessa pubblica amministrazione. Qual è il livello di sicurezza delle strade italiane per le moto?

Le strade italiane sono pensate, realizzate e mantenute per gli automobilisti e non per i motociclisti. Da tempo FMI reclama la presenza di un motociclista all'interno di ogni Comune che possa fornire alcune indispensabili indicazioni tecniche. Il risultato di questa carenza sono strade disseminate di ostacoli fissi posizionati non correttamente, vernici sdruciolevoli per la segnaletica orizzontale, rotaie, cordoli e dissuasori di velocità molto rischiosi e infine buche non riparate che lasciano indifferenti (o quasi) gli automobilisti, ma che possono costare la vita ai motociclisti. Se possibile in questo periodo, dopo tante piogge, la situazione è ulteriormente peggiorata. Per tenere bene 850mila chilometri di strade bisogna programmare investimenti consistenti a lungo termine di circa 40 miliardi (fonte ASAPS), mentre la Legge di Bilancio ha stanziato 120mila euro per il 2018 e 300mila euro l'anno fino al 2023. Numeri che si commentano da soli.

Uno dei tasti dolenti sono i "guardrail-ghigliottina" ai lati delle strade che, da strumento di protezione, si trasformano in ulteriore elemento di pericolo per i centauro: a che punto è l'introduzione dei profili salva motociclisti?

Un tema a cui tengo in modo particolare e non solo da quando sono alla Presidenza della FMI. Alcune barriere di protezione posizionate sulle strade sono addirittura inutili e potrebbero essere tolte lasciando sufficienti vie di fuga in caso di urto tra i veicoli. Quando sono invece necessari, i guard rail sono inadeguati per i motociclisti e rappresentano un pericolo in

più in caso di urto. I profili salva motociclisti sono attualmente montati grazie ad alcune iniziative sperimentali e comunque non collaudate. L'applicazione di una fascia in più comporta maggiori sollecitazioni alla barriera, la cui resistenza va poi testata su tutti i mezzi circolanti. Si tratta di un processo molto oneroso per i proprietari e i gestori delle strade, che preferiscono (con la complicità dell'attuale carenza di regolamentazione della materia) ignorare il problema. La nostra battaglia però continua e passa attraverso il dialogo e la sensibilizzazione sul tema presso le Autorità competenti.

Federmoto e i vari Moto Club sono in prima linea per la sicurezza. Quali sono le prossime iniziative?

La FMI ha circa duemila Moto Club sparsi su tutto il territorio nazionale ed educa i motociclisti ad una guida consapevole. Crediamo che "consapevolezza" sia la parola chiave per poter godere della moto nella giusta maniera, apprezzandone la bellezza ma conoscendone i rischi ed essendo preparati ad affrontarli. A parte i diecimila bambini e ragazzi a cui dedica corsi di educazione stradale all'interno della scuola in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, la FMI organizza corsi di guida a vari livelli, più o meno tecnici. In particolare, con la finalità di diminuire l'incidentalità stradale, la FMI organizza i Corsi di Guida Avanzata, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, studiati per gli adulti già in possesso di patente. Sono corsi di una giornata, aperti a tutti, all'interno di zone protette dal traffico, in cui vengono analizzati con cura, nella teoria e nella pratica, tutti gli aspetti legati alla sicurezza stradale. Gli utenti ne escono con qualche consapevolezza in più e davvero rinforzati in tema di sicurezza.

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Risoluzione n. 8-00004

Camera dei Deputati, 25 giugno 2013

"La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (...) impegna il Governo a promuovere l'installazione di barriere stradali più sicure e sistemi di sicurezza idonei a garantire l'incolumità dei conducenti di motoveicoli, prevedendo in particolare il montaggio sui guardrail esistenti di attenuatori d'urto e sistemi per la protezione dei motociclisti su barriere e pali, in particolare nei tratti stradali maggiormente a rischio, così come specificato in apposito provvedimento ministeriale; (...) a dare pronta e completa attuazione alla legge n. 120 del 2010, assumendo ogni iniziativa di competenza affinché la sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate avvenga attraverso l'installazione di guardrail di nuova generazione più sicuri per i motociclisti".

PERDE UNA GAMBA PER UNA BUCA "KILLER" LASCIATA LÌ DA 7 ANNI

UN DRAMMATICO ESEMPIO DI COME L'INCURIA DELLE STRADE POSSA COSTARE CARA AI MOTOCICLISTI

In una bella giornata di primavera un cinquantaduenne friulano sta procedendo tranquillamente in sella alla sua moto lungo una strada comunale, nel territorio di Reana del Rojale, in provincia di Udine. All'improvviso, però, la ruota della sua motocicletta finisce sopra un autentico cratere aperto sull'asfalto poco prima di una semicurva, sul lato destro della sua corsia di marcia: una buca ampia e profonda, e tuttavia impossibile da scorgere in anticipo su un'arteria in generale dissestata.

Il malcapitato non procede a velocità elevata, ma l'ostacolo è troppo infido e insidioso per riuscire a governare il mezzo e per non perderne il controllo. La conseguente caduta è rovinosa: il motociclista ha anche la sfortuna nella sfortuna di finire la sua corsa contro un manufatto di cemento che sostiene un palo della pubblica illuminazione. L'impatto è terribile.

Il cinquantaduenne indossa regolarmente il casco e, quanto meno, non riporta traumi al capo, ma le lesioni agli arti sono gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale dall'ambulanza del Suem, i medici fanno di tutto per salvargli la gamba destra, quella più colpita, ma alla fine devono amputargliela da sopra il ginocchio, senza contare l'amputazione di un dito della mano sinistra e altre fratture. Il centauro, almeno, si è salvato e dopo due settimane di calvario è stato dimesso dall'ospedale, ma la sua vita è completamente stravolta. Dovrà convivere per sempre con un grave handicap, non potrà più continuare a svolgere molte delle attività che faceva prima, compreso l'andare in moto. Tutto per una buca-killer. Comprensibile quindi la sua rabbia dopo aver appreso della scoperta effettuata dai patrocinatori a cui si è rivolto per farsi assistere. Attraverso le immagini di google maps, infatti, è stato appurato che quella voragine non solo non si era aperta di recente, ma datava almeno dal 2011, anno in cui il satellite ha registrato nel punto in questione una buca perfettamente uguale come sagoma e dimensioni e che era chiaramente la stessa.

Per almeno sette lunghi anni, dunque il Comune non è intervenuto a mettere in sicurezza quell'insidia e a sistemare l'asfalto, e non potrà certo appellarsi al caso fortuito. Adesso il motociclista, attraverso i suoi patrocinatori, chiederà all'Ente gestore della strada un congruo risarcimento per il grave danno fisico e morale patito, che difficilmente gli potrà essere negato a fronte di prove così schiaccianti di omessa manutenzione. La sua gamba destra, però, purtroppo, nessuno gliela restituirà più. Sacrificata "sull'altare" della scarsa sensibilità (e delle scarse risorse investite) per la sicurezza stradale, soprattutto per gli utenti delle due ruote, che sono tra quelli più esposti, che quindi dovrebbero essere più tutelati, ma che alla fine sono tra coloro che continuano a pagare il prezzo più alto in termini di vite e macrolesioni.



Studio3A breaking news

N.22 GIUGNO 2018



Già a processo il killer di mariarca: rischia l'ergastolo

Grazie a Studio3A potrebbe non bastargli il rito abbreviato per evitargli il carcere a vita



Il certosino lavoro a monte di un processo

Il terzo libro di 3A Edizioni riguarda le indagini preliminari



Lanciata l'app "scacciapensieri" in caso d'incidente

Basta la parola: RisarcimentoFacile.it ... e Studio3A



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



LANCIATA L'APP "SCACCIAPENSIERI" IN CASO D'INCIDENTE BASTA LA PAROLA: RISARCIMENTOFACILE.IT ... E STUDIO 3A



Quando succede non si è mai davvero preparati; quando capita un imprevisto come quello di un incidente stradale non vogliamo perdere tempo tra burocrazia e le innumerevoli scartoffie, ma solo risolvere quanto prima l'incombenza di un problema. Per sostenere le nostre ragioni adesso c'è RiscicimentoFacile.it, un importante strumento di tutela, prevenzione e sostegno: non solo un valido supporto per un'azione risarcitoria ma anche un fedele compagno sempre pronto ad entrare in azione. Preoccupati solo di avere il telefono carico: a tutto il resto ci pensa il team di RF.it!

Ma come funziona? In caso di sinistro, apri RF.it e inserisci con pochi click una nuova pratica: partirà subito la richiesta danni alla compagnia di assicurazione. Potrai accedere alla tua pratica e monitorarla attraverso l'area riservata.

RiscicimentoFacile.it nasce per tutelare gli utenti della strada nel (e dal) caotico mondo delle assicurazioni e si propone come partner ideale di tutti danneggiati per ottenere una giusta valutazione del danno e la conseguente liquidazione. Il concetto chiave, lo dice il nome stesso, è la "facilità". Perché normalmente ci si affida alla propria compagnia di assicurazione, pur sapendo che ha tutto l'interesse a liquidare di meno? Per non avere pensieri. RiscicimentoFacile.it ti garantisce la stessa serenità, ma ti assicura un congruo risarcimento, ti evita la seccatura di doverti recare fisicamente in agenzia per denunciare il sinistro e non comporta alcun costo.

Non solo, l'app di RiscicimentoFacile.it ti dà modo di avvalerti di



Per accedere a tutti servizi di RiscicimentoFacile.it, occorre registrarsi in modo facile e veloce solo al momento del primo download dell'app.

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

oltre diecimila auto riparatori convenzionati in tutta Italia e di altrettante figure mediche per visite e cure, che peraltro avrai modo di selezionare e scegliere in base alla posizione più comoda per te. RisarcimentoFacile.it ha infatti stipulato accordi con numerose società esperte nel settore dell'infortunistica e non. Registrandoti, potrai inoltre beneficiare di sconti ed agevolazioni, sia in caso di infortunio che in qualsiasi altro momento.

La nuova app ti consente, poi, di archiviare con foto e documenti tutto ciò che riguarda il tuo parco auto, dalle riparazioni effettuate ai danni subiti, per poter esibire prove inconfutabili in caso di contestazioni. E ti ricorda addirittura tutte le scadenze, come il bollo auto, l'assicurazione, la revisione, etc.


Un'innovazione "magica" che tuttavia non nasce per "magia". "RisarcimentoFacile.it è il risultato e il frutto della competenza di oltre un ventennio di attività nel settore del risarcimento del danno applicata allo sviluppo tecnologico - spiega il Presidente di Studio3A, dott. Ermes Trovò -, perché la tecnologia rende tutto più facile e, spesso, apre ad un infinito ventaglio di opportunità, consente di fornire servizi fino a ieri inimmaginabili e, soprattutto, azzerare i costi: tutti elementi fondamentali nella società in cui viviamo. Dietro quest'app c'è un contenuto concreto, ci lavorano gli esperti dell'azienda più capitalizzata d'Italia nel settore della valutazione e della liquidazione dei danni da incidenti stradali: Studio3A.

Una realtà che, oltre ad aver investito nella costante crescita sul piano delle competenze tecniche e giuridiche, ha puntato fin da


subito su trasparenza, informatizzazione e digitalizzazione, per facilitare la vita ai propri assistiti. E a te. Una realtà che, grazie a RisarcimentoFacile.it, intende compiere un ulteriore salto di qualità, offrendoti un sistema innovativo, intuitivo, semplice e rapido da usare, mettendoti a totale disposizione anche la sua forza, la sua tenacia e la sua esperienza e le professionalità acquisite in tanti anni per raggiungere l'obiettivo prefissato: ottenere un risarcimento giusto, in tempi rapidi e senza patemi d'animo. Il tutto con un corredo di ulteriori servizi legati al tuo veicolo che fanno di questa app una novità di cui non potrai più fare a meno.

Ed è proprio in quest'ottica di completa apertura e interazione, che, oltre a poter richiedere assistenza con pochi click, avrai sempre la possibilità di visualizzare lo stato di avanzamento della tua pratica attraverso smartphone e laptop all'interno dell'area riservata a te dedicata.

Qualora, invece, volessi approfondire la tua posizione, troverai sempre un referente pronto a rispondere alle tue domande o ad aiutarti in caso di sinistro, in modo da informarti bene (e quindi proteggerti da brutte sorprese) su tutte le procedure da seguire in queste circostanze: compilare correttamente la constatazione amichevole, recarsi subito al pronto soccorso per l'accertamento delle lesioni fisiche, recuperare i testimoni, fotografare lo stato dei luoghi e le posizioni dei veicoli, possono risultare elementi determinanti nella gestione della pratica. E, dunque, nel... RisarcimentoFacile.it.



Più di 10.000 contatti convenzionati tra carrozzerie e poliambulatori: trova quella più vicina a te e scopri le agevolazioni riservate agli utenti di RisarcimentoFacile.it.



Tieni monitorato lo stato dei tuoi veicoli, aggiorna le foto per assicurarti di avere sempre tutto sotto controllo. Al resto ci pensiamo noi di RisarcimentoFacile.it.



Consulta l'area riservata a te dedicata per monitorare lo stato di avanzamento della tua pratica. Puoi accedervi a seguito del conferimento del mandato sia da desktop sia da pc.

IL CASO

Studio3Abreakingnews



GIÀ A PROCESSO IL KILLER DI MARIARCA: RISCHIA L'ERGASTOLO

Grazie a Studio3A potrebbe non bastargli il rito abbreviato per evitargli il carcere a vita

Il 23 luglio 2017 l'ennesimo femminicidio scuote l'Italia. Maria Archetta Mennella è accoltellata a morte a 38 anni dall'ex marito Antonio Ascione, come lei di Torre del Greco. Pur essendosi separata da quell'uomo violento e rifatta una vita a Musile di Piave, Mariarca lo stava ospitando per i figli. Lui, spinto dalla gelosia, l'ha trucidata.

Dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pm di Venezia Raffaele Incardona emerge un crimine non d'impeto ma frutto di un'escalation di violenza covato nel tempo. Al killer si contesta l'omicidio con più aggravanti, dalla premeditazione all'aggressione della moglie, come prova l'autopsia, quand'era a letto, ma anche di averla minacciata di morte nei giorni precedenti. Ulteriore accusa a cui si è giunti grazie al

penalista dei familiari della vittima, avv. Alberto Berardi, e a Studio3A, che a titolo gratuito ha messo a disposizione i propri esperti per gli accertamenti della Procura (come il medico legale) e per tante altre necessità, come la tutela dei figli minori.

È stato il consulente di Studio 3A Riccardo Vizzi ad acquisire dalle sorelle di Mariarca dei whatsapp tra la figlia e il padre, in cui la ragazza lo accusava di aver minacciato la mamma con un coltello. Berardi ha inviato una memoria al Pm, che ha acquisito lo smartphone. Ciò ha consentito di costruire un quadro ancor più solido ai fini dell'obiettivo della famiglia. Al carnefice potrebbe non bastare il rito abbreviato per evitare l'ergastolo.

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- **consulenza civile e penale**
- **servizio legale**
 - recupero crediti
 - anomalie bancarie
- **servizi investigativi**
- **diritto delle successioni**
- **assistenza alle indagini**

area medico legale

- **consulenza medico legale**
- **consulenza medico specialistica**
 - valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Riccardo Vizzi - consulente personale

PER AMORE DI GIUSTIZIA

Abbiamo risposto subito alla richiesta d'aiuto di questa famiglia affranta e smarrita dopo un tale crimine. E l'abbiamo fatto con il massimo impegno e delicatezza, facendoci carico di tutto in modo gratuito, convinti che a Mariarca e ai suoi cari fosse dovuta almeno un po' di giustizia, dato che la battaglia per un risarcimento sarà ardua.

Abbiamo spiegato loro il quadro della situazione e i passaggi che avremmo compiuto e li abbiamo affiancati costantemente, collaborando con il penalista, avvocato Alberto Berardi, innanzitutto per la tutela dei figli minori di Maria Archetta, e ottenendo in tempi rapidi la nomina di tutore della sorella Assunta. Siamo stati vicini ai Mennella in numerosi momenti "forti", organizzando a Musile di Piave una veglia di preghiera e una fiaccolata contro i femminicidi e seguendo le pratiche per il funerale, a Torre del Greco. Anche nei mesi seguenti siamo venuti incontro a ogni loro necessità, da ultimo le pratiche per la successione per le quali si sono rivolti alla Cia grazie a una convenzione con Studio3A. Abbiamo quindi dato impulso alle indagini, fornendo all'avvocato Berardi i whatsapp tra la figlia di Mariarca e il padre assassino, sollecitando e ottenendo il sequestro dello smartphone della ragazzina e fornendo un elemento decisivo per la contestazione della premeditazione. Stiamo anche monitorando tutti i provvedimenti legislativi a tutela dei familiari delle vittime di crimini violenti per cercare di ottenere un risarcimento dallo Stato soprattutto per i ragazzi di Maria Archetta, rimasti orfani e con un futuro difficile. Con la speranza che qualcuno si metta una mano sulla coscienza.

Dott. Alessandro Lagioia - liquidatore sinistri complessi

IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ

In questa delicata fase del procedimento penale, con le indagini preliminari concluse da poco, il nostro ruolo si è concentrato sul lavoro di coordinamento di tutte le attività svolte dalle figure più impegnate, l'avvocato penalista e il consulente personale, oltre che sui familiari. Un esempio su tutti, abbiamo collaborato nell'individuazione del medico legale di parte e nell'acquisizione della messaggistica tra l'assassino e la figlia, risultata preziosa ai

fini delle contestazioni di reato. Abbiamo inoltre seguito da vicino la famiglia della vittima cercando di dare loro una pronta risposta alle innumerevoli problematiche conseguenti a questo terribile crimine: dai funerali alla tutela dei figli della coppia, dal ritorno a Torre del Greco a questioni burocratiche, economiche e bancarie, con lo scopo di sgravare di ogni preoccupazione "esterna" le sorelle e la mamma di Mariarca, che già devono metabolizzare questa immane tragedia e prendersi cura di due ragazzi rimasti di fatto orfani di entrambi i genitori.

Dott.ssa Elisa Vermiglio - Medico Legale

IL FONDAMENTALE APPORTO ALLE INDAGINI DELLA SCIENZA MEDICA

Come medico legale per la parte offesa, ho partecipato all'esame autoptico sulla salma della vittima confrontandomi con i consulenti tecnici nominati dalla Procura per determinare, sulla base delle ferite, la dinamica dei fatti e concordando sul loro operato. Ho preso parte inoltre ad una successiva, importante seduta in cui sono stati esaminati gli organi prelevati durante l'autopsia. Il fatto che le coltellate siano state inferte alla signora Mennella al fianco e alla schiena quand'era in posizione distesa, e che non presentasse segni di difesa, ha un peso centrale nell'interpretazione del delitto.

Nicola De Rossi - ufficio relazioni esterne

TUTELA DEI FIGLI E UN CORO DI "NO" CONTRO I FEMMINICIDI

Il nostro ufficio è stato investito immediatamente da una vicenda che ha destato sconcerto a livello nazionale. Abbiamo subito chiesto e ottenuto dagli organi d'informazione la massima protezione dei figli minori di Mariarca dal cancan mediatico, ma, anche nel rispetto della volontà dei suoi cari, abbiamo dato voce alle iniziative organizzate per ricordare la figura di questa mamma premurosa e di questa donna solare e generosa e per gridare l'ennesimo "basta" ai femminicidi, come la grande fiaccolata di Musile. Inoltre, abbiamo ritenuto doveroso tenere costantemente aggiornata l'opinione pubblica su tutti gli sviluppi del caso e del procedimento, con particolare riferimento alla chiusura delle indagini preliminari e alla richiesta di rinvio a giudizio per l'assassino reo confesso.

Prof. Avv. Alberto Berardi - penalista del Foro di Padova

UN RUOLO SEMPRE ATTIVO CON NUMEROSE MEMORIE

Oltre a nominare il consulente medico legale di parte e a rapportarmi costantemente con il Pm, ho presentato diverse memorie. Per i figli della vittima, rimasti di fatto orfani di entrambi i genitori, ho sollecitato l'apertura della tutela a loro favore, assegnata dal giudice tutelare a una zia materna, e il sequestro conservativo dei beni dell'imputato fin dalle fasi delle indagini preliminari, in base alla nuova disciplina sui reati gravi in ambito familiare: è stata così avviata un'indagine patrimoniale. Sul fronte del procedimento penale, ho messo a parte la Procura di una circostanza parsa subito rilevante: uno scambio di messaggi tra la figlia della Mennella e il padre dove emergeva che questi, una settimana prima dell'omicidio, aveva minacciato l'ex moglie con un coltello. Il Pm ha disposto il sequestro dello smartphone e una perizia informatica che ha confermato quel dialogo. Un elemento di prova che ha consentito, nella formulazione dei capi d'accusa, la contestazione della premeditazione e di un distinto episodio di minacce aggravate.



PUBBLICAZIONI

Studio3A breaking news



IL CERTOSINO LAVORO A MONTE DI UN PROCESSO IL TERZO LIBRO DI 3A EDIZIONI RIGUARDA LE INDAGINI PRELIMINARI

È dedicato alle indagini preliminari, la delicata fase che precede la celebrazione del processo penale vero e proprio, il terzo volume della collana "3A Edizioni" pubblicato da Cleup.

Il procedimento penale, infatti, non è fatto solo di udienze in aula, testimonianze, arringhe degli avvocati e lettura della sentenza, ma anche di un momento centrale che spesso passa in sordina ma nel corso del quale si sviluppano le indagini e si delineano le sorti del processo: perciò Studio3A ha deciso di dedicarvi un approfondimento.

Le investigazioni prendono avvio con la ricezione della notizia di reato da parte delle autorità competenti, e hanno lo scopo di consentire al Pubblico Ministero di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale verso l'indiziato di delitto e di raccogliere le fonti di prova a carico dell'autore del reato.

Ed è proprio la fase delle indagini preliminari il momento chiave, in cui la persona offesa, tramite il suo difensore, può incidere sulle sorti del procedimento in corso, assumendo un ruolo determinante di sollecitazione, "controllo" e supporto all'attività del Pm. Il volume illustra tutti gli strumenti forniti dalla legge alle vittime al fine di consentire la tutela dei diritti e interessi della persona offesa dal reato. Si tratta, ad esempio, della facoltà di presentare memorie ed elementi di prova, di avvalersi di consulenze tecniche, proporre istanze e opporsi alla richiesta di archiviazione della notizia criminis. Tutto ciò fornendo elementi utili e nuove prospettive d'indagine, anche in grado di capovolgere l'esito delle investigazioni.

L'opera illustra una notevole mole di leggi, sentenze e casi pratici desunti dalla quotidiana attività dello studio. Altrettanto importante è il "focus" sulla gestione dei sinistri complessi, che delinea le linee guida in grado di accelerare le pratiche di liquidazione dei danni alle vittime. Si illustrano anche gli adempimenti preliminari, i rapporti e le trattative con il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione. Dunque, un altro strumento prezioso, accurato ma anche di agevole fruizione, che Studio3A ha inteso offrire ai danneggiati nella consapevolezza di come, per far valere i propri diritti, bisogna prima conoscerli.

Dott.ssa Francesca Boscolo
Foro di Padova



Sopra (dall'alto): Ermes Trovò, Presidente di Studio3A, Francesca Boscolo, co-autrice del nuovo volume di 3A Edizioni "Manuale sulle indagini preliminari e la gestione dei sinistri complessi" e Marco Frigo, avvocato del Foro di Padova, curatore della prefazione.

OFFERTA LANCIO
20% DI SCONTO

MANUALE SULLE INDAGINI
PRELIMINARI E LA GESTIONE
DEI SINISTRI COMPLESSI



Per l'acquisto on line: www.cleup.it

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



I DANNI PUNITIVI, QUESTI “SCONOSCIUTI” UN CONVEGNO DI STUDIO 3A SUL CONTROVERSO TEMA

Pur appartenendo alla cultura anglosassone, figurano da tempo anche nel nostro ordinamento, ma la loro disciplina e applicazione sono incerte. I danni punitivi sono l'istituto in base al quale si prevede il pagamento di una somma superiore a quella necessaria a reintegrare il danno, per infliggere una pena a chi l'ha causato.

È a questo dibattuto tema che Studio3A ha dedicato, nell'ambito delle sue iniziative formative, il convegno gratuito del 18 maggio, nello splendido centro congressi Paolo VI di Brescia, promosso con Mediacampus. L'evento, accreditato con quattro crediti da Aneis e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia per la formazione continua di patrocinatori stragiudiziali e avvocati, ha visto intervenire un'attenta platea e quattro relatori quali il Prof. Angelo Venchiarutti, docente di Istituzioni di Diritto Privato all'Università di Trieste, e gli avvocati Giorgio Bacchelli, Andrea Piccoli e Marco Frigo (rispettivamente dei Fori di Bologna, Treviso e Padova).

Venchiarutti ha approfondito la sentenza n. 16601/2017 della Cassazione a Sezioni Unite che, pronunciandosi sul riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense che prevedeva una condanna per danni punitivi, ha chiarito che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, prendendo atto di disposizioni legislative in vigore da anni che costituiscono chiare ipotesi punitive collegate a comportamenti forieri di danno ingiusto. Ma aggiungendo che i danni punitivi non si possono considerare immanenti al sistema della responsabilità civile di cui all'articolo 2043 c. c. e non trovano applicazione tout court: sono ancora un'eccezione da legittimare con specifica previsione legislativa. Spetta al legislatore decidere dove si possa configurare un risarcimento punitivo. Una delle criticità.

Gli avvocati si sono soffermati sugli ambiti dove i danni punitivi sono già previsti. Piccoli ha citato le controversie sulla responsabilità genitoriale, la diffamazione a mezzo stampa e la violazione della proprietà intellettuale, richiamando la necessità di puntare, piuttosto, sulla personalizzazione del danno o il rilancio della class action in cui introdurre i danni punitivi. Frigo ha trattato della responsabilità aggravata processuale, quando si "abusa" del processo. Il danno da "lite temeraria" prende sempre più piede, vedere le condanne a varie compagnie di assicurazione. Un aspetto legato anche ai tempi della giustizia.

"Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. ha un'ormai riconosciuta portata punitiva - ha detto Frigo -, e la stessa magistratura auspica un suo utilizzo più coraggioso nell'interesse della collettività, per difendersi da cause con iniziative o resistenze dettate da malafede o colpa grave. Chi ingolfa i tribunali nuoce a tutti coloro che reclamano giustizia e non riescono ad ottenerla in tempi ragionevoli".



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA NUOVA SEDE DI DOLO



STUDIO3A® DOLO
Via Mazzini 142 - Dolo, VE
☎ 041 8622603

Inaugurare una nuova sede è sempre una gioia e una festa, e Studio3A ne ha ormai aperte diverse in tutta Italia, ma quando accade nel luogo da dove è iniziata l'avventura, la soddisfazione è doppia.

È stata carica di sentimenti e di emozioni la cerimonia del taglio del nastro della nuova "casa" di Dolo, nel Veneziano, della società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, tenutasi nella serata dello scorso 9 maggio 2018: un evento che ha richiamato non solo gran parte della squadra, ma anche tanti cittadini, tanti "simpatizzanti", a testimonianza di come Studio3A abbia avuto e abbia tuttora un ruolo rilevante nella stessa vita sociale della cittadina rivierasca e nella Riviera del Brenta, in generale.

Del resto, è proprio da qui che nel "lontano" 1997 è iniziato tutto, è cominciata la scalata di un allora piccolo ufficio di infortunistica avviato dal Presidente, dott. Ermes Trovò, che è via via cresciuto, in competenze, professionalità, strategie, persone, collaboratori, diffusione, pratiche e assistiti, fino a diventare, oggi, una delle più importanti realtà del settore a livello nazionale, per numeri e risultati, al punto da potersi trasformare in una solida e autorevole società per azioni.

Ed è proprio guardando con orgoglio a tutta quanta la strada percorsa, ma anche con convinzione e fiducia ai tanti progetti di ulteriore crescita per il futuro, che il dott. Ermes Trovò, accanto alla dott.ssa Elisa Sette e al consulente personale Nicola Mezzetti, che nella nuova sede ci lavorano, ha tagliato il nastro dei nuovi locali: un vero "gioiellino".

Progettata e realizzata ad immagine e somiglianza del centro direzionale di Mestre e di tutte le altre sedi di San Donà, Treviso e Cagliari, e impreziosita da una parete di mattoni faccia a vista, la nuova casa della società ubicata in via Mazzini 142 è decisamente più moderna e funzionale rispetto alla "vecchia" e storica sede di via Zinelli: oltre alla hall, al magazzino e ai servizi, vi trovano spazio due confortevoli uffici per poter accogliere, ascoltare e seguire qualsiasi persona abbia bisogno di rivolgersi a Studio3A. Senza contare la posizione molto più strategica, lungo il Naviglio e sulla celebre strada della Riviera del Brenta e delle ville venete, la Regionale 11, a due passi dal centro, e per di più di fronte all'ampio parcheggio della vecchia entrata dell'ospedale. L'ideale in tutti i sensi.

Ma il piano di sviluppo di Studio3A non si ferma qui: archiviata la "festa" per la nuova sede di Dolo, si sta già lavorando alle prossime aperture, a Bari e a Udine.

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

98



Tra febbraio e aprile l'attività di Studio 3A si è concentrata anche su casi che hanno monopolizzato l'opinione pubblica e di cui si sono occupati quotidiani e periodici, anche nazionali. Lo Studio ha ragguagliato sugli sviluppi di fatti di cronaca nera come gli omicidi Mennella e Gugliotta, è intervenuto su tragedie che hanno scosso l'Italia, vedi Rigopiano, ha portato alla luce diversi casi di mala sanità, segnalato vicende di mala assicurazione e denunciato le responsabilità della P.A. su drammi della strada, come lo "stop dello scandalo" a Laterza.

29



Anche le emittenti televisive hanno dedicato diversi servizi nei loro telegiornali alle vicende gestite da Studio 3A, che ha fornito un importante contributo per un'informazione il più puntuale e precisa possibile. Spicca, al riguardo, la vicenda di Maria Paola, l'anziana di Cagliari deceduta in una casa di cura della sua città dopo che le era stato somministrato un farmaco a cui era allergica: il caso è stato seguito da tutti i network nazionali che si sono, appunto, rivolti a Studio 3A per le interviste e per portare il proprio apporto in trasmissione.

194



Non da meno l'informazione web. I siti dei principali quotidiani e i circuiti informativi nazionali on-line, oltre ai vari portali locali, veicolano sempre più spesso le notizie legate a Studio 3A, ma l'aspetto più rilevante è che sono per prime le agenzie giornalistiche a "lanciarle": il fatto che l'Ansa, l'Adn Kronos o l'Agi riportino con frequenza le note dello Studio è un segnale importante di una credibilità e un'autorevolezza di tutta quanta la struttura ormai ampiamente riconosciute, anche dai media.

FARMACO "PROIBITO" FATALE PER LANZIANA PAZIENTE

TG5, CANALE 5 - 17 APRILE 2018



Ha assunto una dimensione nazionale il grave caso di mala sanità denunciato da Arianna, una giovane di Cagliari accortasi che stavano somministrando all'anziana mamma, Maria Paola, nella clinica dov'era ricoverata, un farmaco a cui era allergica: dopo poche ore la signora è deceduta. La figlia si è rivolta a Studio3A per fare luce sui fatti e ottenere giustizia. Della vicenda, accaduta in una casa di cura cagliaritano, e su cui la locale Procura ha aperto un procedimento indagando uno dei medici della struttura, si sono diffusamente occupati giornali e tv, compreso il servizio pubblico Rai, ma soprattutto le reti di Mediaset che ha realizzato un ampio servizio con la giornalista Roberta Floris trasmesso su tutti gli spazi informativi del gruppo: TG 4, TG 5, Studio Aperto, TGCOM 24. L'invitata ha intervistato anche il dott. Michele Baldinu, consulente personale della famiglia della vittima, che ha spiegato tutte le iniziative intraprese da Studio 3A per tutelare i propri assistiti.

I MEDICI SAPEVANO DELL'ALLERGIA A QUELLA MEDICINA

POMERIGGIO CINQUE, CANALE 5 - 20 APRILE 2018



Della vicenda dell'anziana di Cagliari, deceduta in una casa di cura dopo la somministrazione di un farmaco a cui era allergica, si è occupato anche il noto programma di approfondimento "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara d'Urso. In collegamento da Cagliari, con il giornalista Francesco Paglia, sono intervenuti la figlia Arianna e il consulente personale di Studio 3A, dott. Michele Baldinu, che ha fatto chiarezza su un punto centrale della questione. "Ci risulta - ha spiegato Baldinu - che il medicinale in questione rientrasse in una categoria di farmaci indicati ai medici da Arianna come allergenici per la mamma. Ora spetterà alla magistratura chiarire se fosse o meno nel prontuario. Sarà infatti la Procura a dover stabilire come sia stato possibile per i sanitari commettere un tale errore e se sia stata l'assunzione di quella flebo, come si paventa, a causare l'improvviso decesso di una paziente che soffriva di una patologia degenerativa, ma che si trovava in condizioni fisiche buone.

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DEL PRIMARIO

IL MESSAGGERO VENETO - 29 MARZO 2018



Il quotidiano del Friuli dedica l'apertura ai clamorosi sviluppi del caso della piccola Natalia, la neonata deceduta all'ospedale di Padova dopo un intervento

per correggere una cardiopatia. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo del direttore della Cardiochirurgia pediatrica, prof. Giovanni Stellin, alla luce delle "imprudenze" commesse nell'operazione. Ma l'assicurazione dell'Asl ancora non risarcisce la famiglia, seguita da Studio3A.

AUTOMOBILISTA A PROCESSO PER OMICIDIO STRADALE

LA NAZIONE - 3 FEBBRAIO 2018



Il giornale toscano dà risalto alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Pistoia per l'automobilista che ha travolto un 84enne che attraversava la

strada a piedi e di cui è stato escluso ogni concorso di colpa, come sosteneva Studio3A che assiste la famiglia.

SINDACO A GIUDIZIO PER LA MORTE DI WILLY PATRIZI

IL MESSAGGERO - 3 MARZO 2018



Ampia evidenza nel celebre quotidiano per le conclusioni della Procura de "L'Aquila" sulla tragica uscita di strada del giovane: riconosciute le

responsabilità del Comune di Collepietro, chiesto il processo per il sindaco. Importante risultato per i familiari e Studio3A.

PER LA GUARDIA MEDICA È BRONCHITE: MUORE

LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE - 22 MARZO 2018



Il quotidiano riferisce dell'ennesimo caso di malasanità seguito da Studio3A: vittima una 58enne con problemi respiratori, spirata tra le braccia

del marito due ore dopo la "frettolosa" visita della guardia medica. Esposto alla Procura di Pordenone.

L'ASSASSINO È SEMINFERMO DI MENTE

CRONACA QUI - 20 APRILE 2018



Il quotidiano torinese registra l'amarezza della moglie di Maurizio Gugliotta, assistita da Studio3A, per l'esito della perizia psichiatrica sul killer del

marito, ammazzato senza un perché al mercato del libero scambio: sarà processato, ma potrebbe cavarsela con poco.

IL COMUNE SOSTITUISCE LO STOP DELLA VERGOGNA

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 6 APRILE 2018



Lo storico quotidiano del Sud "spara" a tutta pagina la denuncia di Studio3A per conto dei propri assistiti e tutti i cittadini: ci sono voluti tre morti

tra cui un bimbo, una famiglia distrutta, perché il Comune di Laterza sostituisce all'incrocio della strage lo stop fai da te vecchio di decenni, sbiancato e invisibile, con la scritta "spruzzata" a mano e senza segnaletica di preavviso. Una lacuna fatale, una sostituzione tardiva che sa di ammissione di colpa.

METRO ALLA SBARRA PER IL TRAGICO DESTINO DI SOFIA

LA NUOVA SARDEGNA - 22 FEBBRAIO 2018



La multinazionale, che ha già risarcito i familiari grazie a Studio3A, dovrà rispondere anche penalmente della morte della bimba schiacciata da un

pallet al punto vendita di Elmas: chiesto il rinvio a giudizio per due alti dirigenti, con vasta eco sui media.

CARDIOPATICO? RISARCIMENTO DIMEZZATO

L'UNIONE SARDA - 8 MARZO 2018



Il quotidiano sardo fa proprio lo "accuse" di Studio3A e della famiglia di un anziano travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava sulle strisce:

Groupama, compagnia della vettura, intende dimezzare il risarcimento perché la vittima aveva qualche problema di cuore!

LA PROVINCIA "ARCHIVIA" LE VITTIME DI RIGOPIANO

IL TEMPO - 24 MARZO 2018



Il quotidiano nazionale dà ampio spazio alla risposta shock dell'assicurazione della Provincia di Pescara alla richiesta di risarcimento presentata

da Studio3A per Giampaolo Matrone, simbolo della "catastrofe di Stato": "la posizione sarà archiviata. Senza seguito".

POSSIBILE ERGASTOLO PER IL KILLER DI MARIARCA

IL MATTINO - 4 MAGGIO 2018




Il giornale partenopeo parla dei pesanti capi d'accusa mossi dalla Procura di Venezia ad Antonio Ascione, il piazzaiolo di Torre del Greco che ha trucidato l'ex moglie: un quadro da "ergastolo", anche col rito abbreviato, a cui Studio 3A ha dato un prezioso contributo.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Jacopo Arianna Andrea Stefano Lorena Denise Marco Eloisa Chiara Roberta Massimiliano Micaela Alessandro Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Sabino Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore




LA STRUTTURA


Studio3Abreakingnews

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE **VALORE** AI DIRITTI
VALORE®
S P A

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.


STUDIO3A®
DANNO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Salvatore Ernes Simona Diego Alessandra Massimo Veronica Elisa Mila Ivie Eva Camilla Roberta Silvia Nadia Alessandra Elisa Irene Modestino Marco Fabio Nicola Michele Marta Martina Elena Angelo Luigi Jessica





STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

IL GIUSTO RISARCIMENTO È UN DIRITTO

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
RISARCISCONO IN MEDIA FINO
AL 58% IN MENO DEL DOVUTO

STUDIO 3A® È AL FIANCO DI OGNI SUO ASSISTITO PER
INCIDENTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
INFORTUNI SUL LAVORO
CASI DI MALASANITÀ
SINISTRI GRAVI
DANNI DA INCENDI
RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDENNIZZI DA POLIZZA ASSICURATIVA
DANNO AMBIENTALE
SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO



WWW.STUDIO3A.NET



800 09 02 10